



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante "Disciplina delle modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al Regolamento CE n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004".

Rep. Atti n. *197/CS* del *13 novembre 2008*

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 13 novembre 2008:

VISTA la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (Legge comunitaria 2007), e, in particolare, l'articolo 27 che delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un decreto legislativo per disciplinare le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004;

CONSIDERATO che il predetto Regolamento comunitario obbliga gli Stati membri a rendere disponibili adeguati finanziamenti per l'organizzazione delle attività di controllo ufficiale e che, in particolare, all'articolo 27, prevede che gli Stati membri possono riscuotere tasse o diritti a copertura dei costi sostenuti per l'attività di controllo di cui trattasi;

VISTO l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO lo schema di decreto legislativo in oggetto, pervenuto con nota in data 19 settembre 2008 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel testo esaminato preliminarmente dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 17 settembre 2008;

CONSIDERATO che, nel corso dell'incontro tecnico svoltosi il 7 ottobre 2008, i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome hanno formulato una serie di proposte di modifica al testo dello schema di decreto di cui trattasi;

RILEVATO che, nel corso della seduta del 16 ottobre 2008, il punto in oggetto non è stato esaminato;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto in parola condizionato all'accoglimento di tutte le proposte emendative formulate nel corso del predetto incontro tecnico e riportate nel documento consegnato in seduta, Allegato sub A), parte integrante del presente atto, nonché di ulteriori, nuove richieste emendative pure riportate nel documento in parola;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto legislativo recante "Disciplina delle modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al Regolamento CE n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004".

IL SEGRETARIO
Dr.ssa Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE
On. Dott. Raffaele Fitto

Att. A

Consegnato nella
sede del
13 novembre 2008



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
RECANTE "DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI
FINANZIAMENTO DEI CONTROLLI SANITARI UFFICIALI DI
CUI AL REGOLAMENTO CE N. 882/2004 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL
29 APRILE 2004".**

Punto 3) Elenco B – Conferenza Stato Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento di tutte le proposte emendative formulate nella sede tecnica del 7 ottobre 2008 e di ulteriori emendamenti di seguito riportati:

ARTICOLO 1 – (CAMPO DI APPLICAZIONE) *(ritenuto accoglibile in sede tecnica da parte delle Amministrazioni Centrali interessate)*

Aggiungere in calce al comma 3, dopo la parola enzootiche, la frase:

"...sentita la Conferenza Stato Regioni"

ARTICOLO 1 – (CAMPO DI APPLICAZIONE) *(riserva di accoglibilità in sede tecnica da parte delle Amministrazioni Centrali interessate)*

Aggiungere dopo il comma 3 il seguente comma 4:

4. Le spese per l'allestimento, il funzionamento dei laboratori presso gli stabilimenti di macellazione, nonché per la preparazione dei campioni per la ricerca delle Trichinelle presso altri laboratori ufficiali, nel caso in cui gli stabilimenti di macellazione non si fossero dotati di un laboratorio interno, rimangono a carico degli operatori del settore alimentare responsabili degli impianti di macellazione ai sensi dell'art. 2 dell'OM 30/10/1958"

ARTICOLO 2 – (RISCOSSIONE DELLE TARIFFE) *(riserva di accoglibilità in sede tecnica da parte delle Amministrazioni Centrali interessate)*

Cassare il comma 3

ARTICOLO 3 – (CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E PER L’AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE) (riserva di accoglibilità in sede tecnica da parte delle Amministrazioni Centrali interessate)

Modificare il Comma 4 come segue, eliminando “sempre che sia comunque garantita la copertura del costo effettivo del servizio”:

“4. Ai fini delle operazioni di calcolo degli importi di cui al comma 1 si applicano, altresì, i commi 5 e 6 dell’articolo 27 del Regolamento (CE) 882/2004.”

Modificare il Comma 5 come segue:

“5. Relativamente alle attività di ispezione negli impianti di macellazione, ai fini di una valutazione omogenea dei costi sostenuti per l’espletamento dei controlli previsti dal Regolamento CE/854/2004, nella Sezione 8 dell’Allegato A sono fornite specifiche indicazioni di calcolo in rapporto ai tempi minimi di ispezione.”

ARTICOLO 6 – (MODALITÀ DI ADEGUAMENTO ED AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE) (emendamento aggiunto non discusso in sede tecnica)

Modificare il Comma 1, lettera a) come segue:

“a) adegua periodicamente, almeno ogni due anni e previo parere favorevole della Conferenza Stato Regioni, gli importi delle tariffe relative al costo orario di cui all’articolo 5. “

Modificare il Comma 1, lettera b) come segue:

“b) aggiorna le tariffe di cui all’allegato A, sulla base delle determinazioni comunitarie;

Modificare il Comma 2, lettera c) come segue:

“c) aggiorna le tariffe di cui all’allegato B, sulla base delle determinazioni comunitarie.

ARTICOLO 7 – (DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE) (riserva di accoglibilità in sede tecnica da parte delle Amministrazioni Centrali interessate)


Modificare comma 1 come segue:

Comma 1 – punto a): Cambiare 90 con 83,5

Comma 1 – punto b): Cambiare 3,5 con 2,5

Comma 1 – punto c): Cambiare 3,5 con 4

Cassare comma 4



ARTICOLO 8 – (COMPITI DELLE AUTORITA' COMPETENTI - ASL, REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI) (riserva di accoglibilità in sede tecnica da parte delle Amministrazioni Centrali interessate)

Modificare il titolo dell'articolo come sopra riportato.

Eliminare i commi 1 e 2 e sostituire con i seguenti tre commi:

- “1. Entro il 30 aprile di ciascun anno, le Aziende Sanitarie Locali verificano quanto tariffato, rapportandolo con gli effettivi costi del servizio, e trasmettono una relazione alle rispettive Regioni e Province autonome.*
- 2. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le Regioni e le Province autonome prendono atto di quanto tariffato dalle ASL, rapportandolo con gli effettivi costi del servizio, e trasmettono una relazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.*
- 3. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali verifica quanto percepito, rapportandolo con gli effettivi costi del servizio prestato dai propri Uffici centrali e periferici.”*


ARTICOLO 9 – (RIDETERMINAZIONI) (ritenuto accoglibile in sede tecnica da parte delle Amministrazioni Centrali interessate)

Modificare il comma 1 come segue:

- “1. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 6, dell'articolo 27, del Regolamento (CE) 882/2004, fermo restando quanto stabilito agli articoli 3 e 4 del presente decreto, le Regioni o Province autonome possono rideterminare le tariffe previste dal presente decreto fino alla copertura dei costi del servizio, previo accordo in sede di Conferenza Stato Regioni. A tal fine, le Regioni o le Province autonome interessate trasmettono al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione motivata, redatta secondo le modalità di cui all'articolo 27 del Regolamento (CE) 882/2004.”*

Modificare il comma 3 come segue:

- “3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano pubblicano nel Bollettino Ufficiale Regionale le rideterminazioni di cui al comma 1.”*



ARTICOLO 10 – (MODALITÀ TECNICHE DI VERSAMENTO DELLE TARIFFE) *(ritenuto accoglibile in sede tecnica da parte delle Amministrazioni Centrali interessate)*

Modificare il comma 2 come segue:

“2. Fino all’entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1, la determinazione degli importi dovuti in base al presente decreto è effettuata dal soggetto incaricato a svolgere i controlli.”

ARTICOLO 10 – (MODALITÀ TECNICHE DI VERSAMENTO DELLE TARIFFE) *(riserva di accoglibilità in sede tecnica da parte delle Amministrazioni Centrali interessate)*

Cassare il comma 3

Modificare il comma 4 come segue:

“4. Gli importi relativi ai pagamenti di cui alla Sezione 6 dell’allegato A sono versati entro il 31 marzo dell’anno di riferimento.”

ARTICOLO 11 – (DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TARIFFE DEGLI ALLEGATI A E B) *(ritenuto accoglibile in sede tecnica da parte delle Amministrazioni Centrali interessate)*

Modificare il comma 1 come segue:

“Alle tariffe di cui all’allegato A si applica una maggiorazione del 20%, fino alla verifica dell’avvenuta effettiva copertura del costo del servizio prestato, da accertare sulla base dei dati riferiti al primo anno di applicazione del presente decreto. Qualora in sede di verifica si accerta la mancata copertura dei costi, la maggiorazione viene rideterminata fino a concorrenza degli stessi.”

Modificare il comma 2 come segue:

“Ai fini della verifica di cui al comma 1, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei dati forniti dalle Aziende sanitarie locali, trasmettono, entro 90 giorni dal decorso (dal termine) del primo anno di applicazione del presente decreto, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, la rendicontazione dei costi sostenuti e delle somme riscosse.”

ARTICOLO 11 – (DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TARIFFE DEGLI ALLEGATI A E B) (riserva di accoglibilità in sede tecnica da parte delle Amministrazioni Centrali interessate)

Cassare il secondo capoverso del comma 3

Cassare il comma 5

ARTICOLO 12 – (MODALITA' DI RENDICONTAZIONE) (riserva di accoglibilità in sede tecnica da parte delle Amministrazioni Centrali interessate)

Modificare il Comma 2 come segue:

“Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e i laboratori addetti al controllo ufficiale comunicano alle Regioni per le finalità e con la modulistica di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi ai costi del servizio prestato e delle somme percepite ai sensi del presente decreto.”

Aggiungere il seguente Comma 3:

“L’Istituto Superiore di Sanità e i laboratori nazionali di referenza addetti al controllo ufficiale, comunicano al Ministero della salute, del lavoro e delle politiche sociali per le finalità e con la modulistica di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi ai costi del servizio prestato e delle somme percepite ai sensi del presente decreto.”

ALLEGATO A, SEZIONE 1 (Importi delle tariffe applicabili agli impianti di macellazione)

tabella 1.1 MACELLI PER ANIMALI A CARNI ROSSE (riserva di accoglibilità in sede tecnica da parte delle Amministrazioni Centrali interessate)

Eliminare ultime due righe della tabella e sostituire nella terza riga come segue: da “Fascia da 25.000 a 50.000 UGB/anno (tariffa ridotta)” a “Fascia oltre 25.000 UGB/anno (tariffa ridotta)”.

Queste le modifiche tradotte nella tabella:

Tabella 1 (*)	bovini adulti	bovini giovani	solipedi/ equidi	suini < 25 Kg.	suini > 25 Kg.	ovicaprini < 12 Kg.	ovicaprini > 12 Kg.	ratiti
fascia fino a 10.000 UGB/anno (tariffa ordinaria)	5,00	2,00	3,00	0,50	1,00	0,15	0,25	0,50
fascia da 10.001 a 25.000 UGB/anno (tariffa ridotta)	4,50	1,80	2,70	0,45	0,90	0,135	0,225	0,45

Fascia oltre 25.000 UGB/anno (tariffa ridotta)	4,00	1,60	2,40	0,40	0,80	0,12	0,20	0,40
---	------	------	------	------	------	------	------	------

Modificare il testo in calce alla tabella da “*Qualora, anche applicando gli importi ridotti, si superi il costo del servizio – da calcolarsi mediante i criteri elencati nella Sezione 2 – si applica un importo pari ad esso.*” a “*Qualora, anche applicando gli importi ridotti, si superi il costo del servizio – da calcolarsi mediante i criteri elencati nella Sezione 8 – si applica un importo pari ad esso.*” (vedi modifica proposta all’art. 3, comma 5).

ALLEGATO A, SEZIONE 1 (Importi delle tariffe applicabili agli impianti di macellazione)

tabella 1.2 MACELLI PER ANIMALI A CARNI BIANCHE (riserva di accogliabilità in sede tecnica da parte delle Amministrazioni Centrali interessate)

Sostituire la tabella a tariffa unica con la seguente:

<i>Tabella 2</i>	<i>polli</i>	<i>Tacchini</i>	<i>faraone</i>	<i>anatre</i>	<i>Oche</i>	<i>conigli</i>
<i>fascia fino a 10.000 UBE</i>	€ 0,02	€ 0,05	€ 0,02	0,03	€ 0,03	€ 0,03
<i>fascia da 10.001 a 50.000 UBE</i>	€ 0,01	€ 0,045	€ 0,01	€ 0,02	€ 0,02	€ 0,02
<i>fascia da 50.001 a 100.000 LIBE</i>	€ 0,008	€ 0,04	€ 0,008	€ 0,016	€ 0,016	€ 0,01
<i>fascia oltre 100.000 UBE</i>	€ 0,005	€ 0,025	€ 0,005	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,005

Si pone inserimento della seguente frase in calce alla tabella:

“Nel caso degli stabilimenti di polli e conigli, la cui capacità media di macellazione sia inferiore ai 10.000 capi/h, si applica il costo del servizio calcolato in funzione della velocità della catena di macellazione.”

ALLEGATO A, SEZIONE 1 (Importi delle tariffe applicabili agli impianti di macellazione)

tabella 1.4 ISPEZIONE ANTE MORTEM DEL POLLAME IN ALLEVAMENTO (riserva di accoglibilità in sede tecnica da parte delle Amministrazioni Centrali interessate)

Sostituire tabella con la seguente:

<i>Tabella 4</i>	<i>polli</i>	<i>tacchini</i>	<i>faraone</i>	<i>anatre</i>	<i>Oche</i>	<i>Conigli e altri lagomorfi</i>
<i>Tariffa per capo inviato al macello</i>	€ 0,001	€ 0,005	€ 0,001	€ 0,002	€ 0,002	€ 0,001

ALLEGATO A, SEZIONE 1, TABELLA DI CONVERSIONE (riserva di accoglibilità in sede tecnica da parte delle Amministrazioni Centrali interessate)

Collegato all'inserimento della tabella di cui all'allegato A, Sezione 1, tabella 1.2, inserire in calce alla tabella di conversione delle carni rosse la seguente ulteriore tabella (conversione carni bianche):

<i>CONVERSIONE CARNI BIANCHE</i>		
<i>1 UBE DI CONVERSIONE</i>	<i>FATTORE</i>	<i>CAPI</i>
<i>Pollo</i>	<i>0,005</i>	<i>200</i>
<i>Faraona</i>	<i>0,005</i>	<i>200</i>
<i>Tacchino</i>	<i>0,017</i>	<i>58,8</i>
<i>Anatra</i>	<i>0,011</i>	<i>90,9</i>
<i>Oca</i>	<i>0,011</i>	<i>90,9</i>
<i>Coniglio ed altri lagomorfi</i>	<i>0,008</i>	<i>125</i>

ALLEGATO A, SEZIONE 4 - IMPORTI DELLE TARIFFE APPLICABILI ALLA PRODUZIONE DI LATTE (ritenuto accoglibile in sede tecnica da parte delle Amministrazioni Centrali interessate)

Modifica tabella come segue (eliminare la parola fascia):

Fasce produttive mensili Importi/ton.
Per le prime 30 tonnellate del mese 1 EURO/ton
Per ogni tonnellata supplementare
fino a 200 ton/mese 0,5 EURO/ton
da 201 a 500 ton/mese 0,4 EURO/ton

da 501 a 1.000 ton/mese	0,3 EURO/ton
da 1.001 a 2.500 ton/mese	0,25 EURO/ton
da 2.501 ton a 5.000 ton/mese	0,2 EURO/ton
oltre 5.000 ton/mese	0,15 EURO/ton
oltre 10.000 ton/mese	0,10 EURO/ton

ALLEGATO A, SEZIONE 6 - IMPORTI DELLE TARIFFE APPLICABILI ALLA PRODUZIONE E ALL'IMMISSIONE N COMMERCIO DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUICOLTURA (emendamento aggiunto non discusso in sede tecnica)

Considerato che i Regolamenti CE/103/76 e CE/104/76 sono stati abrogati dal Regolamento CE/2406/1996, aggiornare il riferimento normativo.

ALLEGATO A, SEZIONE 6 - STABILIMENTI NON RICOMPRESI NELL'ALLEGATO IV SEZIONE B DEL REGOLAMENTO CE N. 882/2004 (ritenuto accoglibile in sede tecnica da parte delle Amministrazioni Centrali interessate)

Modifica tabella come segue:

Tipologia stabilimento (Attività prevalente ingrosso)	Fascia produttiva annua A	Fascia produttiva annua B	Fascia produttiva annua C
PRODOTTI E PREPARAZIONI DI CARNE	fino a 200 ton	da 200 ton fino a 750 ton	oltre 750 ton
LATTE TRATTATO TERMICAMENTE E PRODOTTI LATTIERI (nei casi in cui non sia possibile applicare la Sezione 4)			
OVOPRODOTTI			
CENTRI IMBALLAGGIO UOVA	fino a 10.000.000 uova	da 10.000.000 a 50.000.000	oltre 50.000.000 di uova
MOLLUSCHI BIVALVI VIVI	fino a 10 ton	da 11 a 100 ton	oltre 100 ton
COSCE DI RANA E LUMACHE	fino a 10 ton	da 11 a 100 ton	oltre 100 ton
GRASSI FUSI DI ORIGINE ANIMALE E CICCIOI	fino a 100 ton	da 101 a 500 ton	oltre 500 ton

STOMACI VESCICHE E BUDELLA	fino a 100 ton	da 101 a 500 ton	oltre 500 ton
GELATINA E COLLAGENE	fino a 100 ton	da 101 a 500 ton	oltre 500 ton
CENTRI DI COTTURA	fino a 10 ton di materie prime	da 11 a 100 ton di materie prime	oltre 100 ton di materie prime
ACQUE MINERALI E BEVANDE ANALCOLICHE	fino a 10.000 hl	da 10.001 a 100.000 hl	oltre 100.000 hl
INTEGRATORI ALIMENTARI E PRODOTTI DIETETICI	fino a 100 ton	da 101 a 500 ton	oltre 500 ton
PRODOTTI DI IV GAMMA E DI V GAMMA	fino a 500 ton	da 501 a 1.000 ton	oltre 1.000 ton
MOLINI INDUSTRIALI, PASTIFICI, PANIFICI E PRODOTTI DA FORNO INDUSTRIALI	fino a 500 ton	da 501 a 1.000 ton	oltre 1.000 ton
PASTICCERIE INDUSTRIALI	fino a 100 ton	da 101 a 500 ton	oltre 500 ton
PRODUZIONE SURGELATI	fino a 500 ton	da 501 a 1.000 ton	oltre 1.000 ton
CONSERVE VEGETALI FRUTTA SECCA E SPEZIE	fino a 500 ton	da 501 a 1.000 ton	oltre 1.000 ton
ALIMENTI VEGETALI NON CONSIDERATI ALTROVE	fino a 500 ton	da 501 a 10.000 ton	oltre 10.000 ton
VINO E BEVANDE ALCOLICHE	fino a 5.000 hl	da 5.001 a 50.000 hl	oltre 50.000 hl
PRODUZIONE ED IMBOTTIGLIAMENTO OLII	fino a 1.000 hl	da 1.001 a 10.000 hl	oltre 10.000 hl
CAFFE' E THE	fino a ton 500	da ton 501 a ton 1.000	oltre ton 1.000
CIOCCOLATO E PRODOTTI A BASE DI LATTE OTTENUTI DA MATERIA PRIMA TRASFORMATA	fino a 500 ton	da 500 a 1.000 ton	oltre 1.000 ton
ADDITIVI E COLORANTI ALIMENTARI	fino a 100 ton	da 101 a 500 ton	oltre 500 ton
OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARI OPERANTI IN MERCATI GENERALI E DEL SETTORE ORTOFRUTTICOLI FRESCHI	fino a 500 ton	da 501 a 1.000 ton	oltre 1.000 ton
DEPOSITI ALIMENTARI			
DEPOSITI ALIMENTARI PER PRODOTTI IN REGIME DI FREDDO E PIATTAFORME DI DISTRIBUZIONE			

STABILIMENTI DI LAVORAZIONE DEL RISONE E DEL RISO	fino a 500 ton	da 501 a 1.000 ton	oltre 1.000 ton
---	----------------	--------------------	-----------------

Tariffe annue forfetarie:

- fascia A 400 euro/anno
- fascia B 800 euro/anno
- fascia C 1.500 euro/anno

ALLEGATO A, SEZIONE 8 - Calcolo del costo del servizio per le attività di macellazione di animali a carni rosse, in funzione dei tempi minimi di ispezione e della velocità della catena di macellazione (riserva di accoglibilità in sede tecnica da parte delle Amministrazioni Centrali interessate)

Inserimento all'interno dell'allegato A la nuova Sezione 8, denominata come sopra riportato e includente quanto segue:

"Ai fini del calcolo del costo del servizio, da utilizzare qualora l'applicazione delle tariffe previste dal Reg. CE/882/2004 risulti superiore ad esso, vengono stabiliti dei "tempi minimi" per l'esclusiva attività di ispezione ante e post mortem, in rapporto alle diverse specie animali considerate, al di sotto dei quali non è ragionevolmente possibile effettuare correttamente tali controlli ispettivi. Con il rallentamento della catena, aumenta proporzionalmente il tempo di macellazione per capo, fino al punto in cui il costo del servizio e l'importo derivato dall'applicazione delle tariffe standard del Reg. CE/882/04 si pareggiano (con ulteriori rallentamenti, il costo del servizio supera l'importo derivato dall'applicazione delle tariffe standard Reg. CE/882/04).

<i>Tempi minimi per le attività ispettive nei macelli</i>	
<i>SPECIE ANIMALE</i>	<i>TEMPI MINIMI PER CAPO</i>
<i>BOVINI ADULTI</i>	<i>4 minuti/capo</i>
<i>VITELLI</i>	<i>2 minuti/capo</i>
<i>EQUINI</i>	<i>3 minuti/capo</i>
<i>SUINI > 25 Kg.</i>	<i>0,6 minuti/capo</i>

<i>Limiti massimi di velocità della catena di macellazione oltre i quali sono applicabili i tempi minimi e al di sotto dei quali aumentano tali tempi</i>	
<i>SPECIE ANIMALE</i>	<i>LIMITI MASSIMI VELOCITA' CATENA DI MACELLAZIONE</i>
<i>BOVINI ADULTI</i>	<i>> 15 capi/ora</i>
<i>VITELLI</i>	<i>> 30 capi/ora</i>
<i>EQUINI</i>	<i>> 20 capi/ora</i>
<i>SUINI > 25 Kg.</i>	<i>> 100 capi/ora</i>

<i>Limiti minimi di velocità della catena di macellazione al di sotto dei quali il costo del servizio è uguale o superiore all'applicazione delle tariffe standard previste dal Reg. CE/882/04</i>	
<i>SPECIE ANIMALE</i>	<i>LIMITI MINIMI VELOCITA' CATENA DI MACELLAZIONE</i>
<i>BOVINI ADULTI</i>	<i>< 10 capi/ora</i>
<i>VITELLI</i>	<i>< 24 capi/ora</i>
<i>EQUINI</i>	<i>< 16 capi/ora</i>
<i>SUINI > 25 Kg.</i>	<i>< 49 capi/ora</i>

<i>Tabella esemplificativa di calcolo del costo del servizio in funzione della velocità della catena di macellazione e in rapporto all'applicazione standard delle tariffe Reg. CE/882/04</i>				
<i>BOVINI ADULTI (tempo minimo per l'ispezione per capo: 4 minuti)</i>				
<i>Velocità catena di macellazione</i>	<i>Tempo per capo</i>	<i>Costo per capo alla tariffa oraria di € 50,00 (1 minuto= €0,83)</i>	<i>Tariffa standard Reg. CE/882/04</i>	<i>% di riduzione conseguente (circa)</i>
<i>> 15 capi/ora</i>	<i>4 minuti/capo</i>	<i>4x€0,83= € 3,32</i>	<i>€ 5/capo</i>	<i>-33,5%</i>
<i>12 capi/ora</i>	<i>5 minuti/capo</i>	<i>5 x €0,83= € 4,15</i>		<i>-17,0%</i>
<i>10 capi/ora</i>	<i>6 minuti/capo</i>	<i>6 x €0,83= € 4,98</i>		<i>-2%</i>
<i>Limite sotto il quale il costo del servizio diventa superiore all'applicazione della tariffe Reg. CE/882/04</i>				
<i>< 9 capi/ora</i>	<i>6,6 minuti/capo</i>	<i>6,6 x €0,83= € 5,48</i>	<i>€ 5/capo</i>	<i>Costo servizio > applicazione tariffa 882</i>

<i>Tabella esemplificativa di calcolo del costo del servizio in funzione della velocità della catena di macellazione e in rapporto all'applicazione standard delle tariffe Reg. CE/882/04</i>				
<i>VITELLI (tempo minimo per l'ispezione per capo: 2 minuti)</i>				
<i>Velocità catena di macellazione</i>	<i>Tempo per capo</i>	<i>Costo per capo alla tariffa oraria di € 50,00 (1 minuto= €0,83)</i>	<i>Tariffa standard Reg. CE/882/04</i>	<i>% di riduzione conseguente</i>
<i>> 30 capi/ora</i>	<i>2 minuti/capo</i>	<i>2 x €0,83= € 1,66</i>	<i>€ 2/capo</i>	<i>- 18%</i>
<i>28 capi/ora</i>	<i>2,1 minuti/capo</i>	<i>2,1 x €0,83= € 1,74</i>		<i>-12%</i>
<i>26 capi/ora</i>	<i>2,3 minuti/capo</i>	<i>2,3 x €0,83= € 1,90</i>		<i>-5%</i>
<i>< 24 capi/ora</i>	<i>2,5 minuti/capo</i>	<i>2,5 x €0,83= € 2,08</i>		<i>costo servizio = o > alla tariffa 882</i>
<i>Limite sotto il quale il costo del servizio diventa superiore all'applicazione della tariffe Reg CE/882</i>				

<i>Tabella esemplificativa di calcolo del costo del servizio in funzione della velocità della catena di macellazione e in rapporto all'applicazione standard delle tariffe Reg. CE/882/04</i>				
EQUINI (tempo minimo per l'ispezione per capo: 3 minuti)				
<i>Velocità catena di macellazione</i>	<i>Tempo per capo</i>	<i>Costo per capo alla tariffa oraria di € 50,00 (1 minuto = €0,83)</i>	<i>Tariffa standard Reg. CE/882/04</i>	<i>% di riduzione conseguente</i>
> 20 capi/ora	3 minuti/capo	3 x €0,83 = € 2,49	€ 3/capo	- 17%
17 capi/ora	3,5 minuti/capo	3,5 x €0,83 = € 2,91		- 3%
Limite sotto il quale il costo del servizio diventa superiore all'applicazione della tariffe Reg CE/882 /2004				
<16 capi/ora	3,75 minuti/capo	3,74x€0,83=€3, 11	€ 3/capo	Costo servizio = o > applicazione tariffa 882

<i>Tabella esemplificativa di calcolo del costo del servizio in funzione della velocità della catena di macellazione e in rapporto all'applicazione standard delle tariffe Reg. CE/882/04</i>				
SUINI > 25Kg. (tempo minimo per l'ispezione per capo: 0,6 minuti)				
<i>Velocità catena di macellazione</i>	<i>Tempo per capo</i>	<i>Costo per capo alla tariffa oraria di € 50,00 (1 minuto = €0,83)</i>	<i>Tariffa standard Reg. CE/882/04</i>	<i>% di sconto conseguente</i>
> 100 capi/ora	0,6 minuti/capo	0,6 x €0,83 = € 0,49	€ 1/capo	- 50%
80 capi/ora	0,75 minuti/capo	0,75x €0,83 = € 0,62		- 38%
60 capi/ora	1 minuti/ capo	1 x €0,83 = € 0,83		-17%
50 capi/ora	1,2 minuti/capo	1,2 x €0,83 = € 0,99		-1%
Limite sotto il quale il costo del servizio diventa superiore all'applicazione della tariffe Reg CE/882				
< 49 capi/ora	1,22 minuti/capo	1,22 x €0,83 = € 1,01	€ 1/capo	Costo servizio = o applicazione tariffa 882

Roma, 16 ottobre 2008

